



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO PRESIDENZA (PRES)
SETTORE 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE, ALTA FORMAZIONE,
ACCREDITAMENTI E SERVIZI ISPETTIVI**

Assunto il 29/11/2020

Numero Registro Dipartimento: 798

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 12573 del 30/11/2020

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL' ASSOCIAZIONE "CFP SCAM" CON SEDE A CARIATI (CS) DI UN CORSO LIBERO TEORICO DI 300 ORE PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO AUTONOMO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI ACCONCIATORE" AI SENSI DELLA LEGGE N. 174/2005 , ART. 3, COMMA 1, LETTERA B. E DGR 211/2016 .

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la L.R. n. 18/85 sull'ordinamento della Formazione Professionale e conseguente Circolare attuativa, approvata con D.G.R. n. 3325 del 04 agosto 1986 che disciplina il settore della Formazione Professionale in Calabria, ivi comprese le attività "libere", artt. 40 e 41;

Vista la L. n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione" come modificato con successivo D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000 e ss.mm.ii.;

Vista la L. R. n. 19/2001 " Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria";

Visto il D. Lgs n. 165 del 30 marzo 2011 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (G.U. 9 maggio 2001, n. 106);

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Vista la D.G.R. n. 468 del 19 ottobre 2017 "Misure volte a garantire maggiore efficienza alla struttura organizzativa della Giunta regionale - Approvazione modifiche ed integrazioni del Regolamento regionale n. 16 del 23 dicembre 2015" e ss. mm.ii.;

Vista la D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019 "Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione. Revoca della Struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015" e ss.mm.ii.;

Vista la D.G.R. n. 271 del 28 settembre 2020 recante 'Struttura organizzativa della Giunta regionale – approvazione modifiche al Regolamento Regionale n. 3 del 19 febbraio 2019 e s.m.i.' con cui è stata disposta, tra l'altro, la riorganizzazione del Dipartimento Presidenza;

Vista la D.G.R. n. 286 del 28 settembre 2020 avente oggetto "Deliberazione n. 271 del 28 settembre 2020. Individuazione Dirigenti generali e di settore per il conferimento di incarichi di reggenza";

Visto il D.P.G.R. n. 120 del 1/10/2020, di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Presidenza al Dott. Tommaso Calabrò;

Visto il D.D.G. n.10105 del 06/10/2020 di conferimento degli incarichi di reggenza e ad interim, tra cui il conferimento ad interim dell'incarico di Dirigente del Settore Formazione Professionale, Alta Formazione, Accreditamenti e Servizi Ispettivi al dott. Menotti Lucchetta;

Visto il D.D.G. n°. 10418 del 14/10/2020 avente ad oggetto: Dipartimento Presidenza definizione organizzazione degli uffici. regolamento regionale 28 settembre 2020 n. 17;

Visto l'art. 4 del D.lgs. n. 281/97, il quale prevede che il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possano concludere in sede di Conferenza Stato Regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Vista la Legge 174/2005 di disciplina dell'attività di acconciatore, che all'art. 3 comma 1 lettera b, specifica che per esercitare l'attività di acconciatore è necessario un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della L. 19 gennaio 1955, n.25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria;

Visto l' Accordo Stato Regioni del 29/03/2007 di definizione degli standard professionali nazionali della figura di acconciatore ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174;

Vista la DG.R. della Regione Calabria n. 211 del 13 giugno 2016, "*Legge quadro*" 17.08.2005 n. 174 - *Accordo ai sensi dell'Art. 4 comma 1 del D.Lgs. 28.08.1997 n. 28 approvazione modalità attuative corso di formazione teorica per l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di acconciatore di cui all'art. 3 comma 1, lettera b, in coerenza con l'accordo 29/3/2007*";

Vista la proposta del Responsabile del procedimento dott.ssa Rita Le Piane che si formalizza con la sottoscrizione in calce alla presente, per come di seguito esposta:

PREMESSO CHE:

- Con nota prot. SIAR N. 23751 del 22/07/2020, l'ente "CFP SCAM", con sede legale e operativa in Cariatì(CS) alla via San Paolo n. 64, ha avanzato richiesta di autorizzazione per l'attuazione di un corso libero di formazione *teorica per l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di acconciatore di cui all'art. 3 comma1, lettera b, in coerenza con l'accordo 29/3/2007*", ai sensi della DG.R. della Regione Calabria n. 211 del 13 giugno 2016, "Legge quadro" 17.08.2005 n. 174 - *Accordo ai sensi dell'Art. 4 comma 1 del D.Lgs. 28.08.1997 n. 28 approvazione modalità attuative corso di formazione teorica per l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di acconciatore di cui all'art. 3 comma1, lettera b, in coerenza con l'accordo 29/3/2007*;;

- Il procedimento è stato assegnato al dipendente Francesco Sconza in data 22/07/2020, giusta nota prot. SIAR n. 241412, il quale, alla luce dell'istruttoria effettuata, come attestata con relazione prot. SIAR n. 366163 del 10/11/2020 in atti, ha preliminarmente verificato la sussistenza dei requisiti e delle condizioni necessarie ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione;

- l'avvicinarsi della riorganizzazione del Settore ha comportato delle criticità che si sono rivelate anche nel rilascio di alcune autorizzazioni aggravati dal mancato funzionamento della firma digitale da parte del l'incaricato del procedimento;

CONSIDERATO CHE

- il progetto formativo risulta, per come riportato nella suddetta relazione istruttoria, conforme alle disposizioni attuative della D.G.R. n. 211/2016;

- l'Associazione "CFP SCAM" dispone di struttura ed attrezzature idonee allo svolgimento di attività formative, per come risulta dal decreto di accreditamento definitivo n. 388 del 22/01/2020;

- dal progetto formativo, si evince per come riportato nella suddetta relazione istruttoria, che il finanziamento del corso è a totale carico dei partecipanti, né sono previsti finanziamenti da parte della Regione Calabria, in coerenza con quanto statuito dall'art. 40 della L.R. n. 18/85;

- il Rappresentante legale dell' "Associazione "CFP SCAM" ha dichiarato che non vi sono presso la propria organizzazione dipendenti/collaboratori che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VERIFICATA la coerenza degli esiti d'istruttoria con quanto previsto dalla succitata L. R. n. 18/85 e dalla specifica normativa di settore;

TANTO PREMESSO si propone:

- di approvare la proposta formativa presentata dall'Associazione "CFP SCAM" in quanto conforme alle disposizioni vigenti in materia;

- di autorizzare, l'Associazione "CFP SCAM" a svolgere un corso libero per l'Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di acconciatore di cui all'art. 3 comma1, lettera b, della L. n. 174 del 17 agosto 2005, strutturato nel modo seguente:

- corso della durata di 300 ore;
- onere a carico di ogni partecipante: euro 1.500,00 onnicomprensivo;
- numero massimo dei partecipanti, 14 allievi che abbiano assolto all'obbligo di istruzione e che abbiano maturato un inserimento lavorativo della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, attestato da idonea documentazione o che abbiano maturato un periodo di inserimento di un anno in un'impresa di acconciatura, nell'arco di due anni, qualora tale periodo sia stato preceduto da un rapporto di apprendistato, attestato da idonea documentazione;
- sede formativa: via San Paolo n. 64 – Cariatì (CS) ;
- rilascio, a seguito di superamento dell'esame finale teorico-pratico da svolgersi innanzi ad una commissione nominata ai sensi della L.R. n. 18/85 e de Regolamento regionale n. 1/2018, di attestato di Abilitazione all'esercizio autonomo dell'attività professionale di Acconciatore, di cui all'art. 3 comma 1 lettera b) della L.174/2005;

- di autorizzare l' "Associazione "CFP SCAM" a procedere all'inserimento di nuovi allievi fino al raggiungimento del numero massimo di allievi ammissibili ed autorizzabili per il percorso formativo in questione, con assunzione diretta e dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante in ordine al possesso dei requisiti di legge richiesti ed idonei a legittimare un nuovo inserimento, dandone immediata e contestuale comunicazione alla Regione Calabria, U.D.P. di Cosenza, purché alla data di presentazione di detta istanza non sia stato effettuato più del 25% del monte orario complessivo previsto. L'effettuato inserimento è con riserva a seguito della verifica d'ufficio dei presupposti di

legittimazione dello stesso nei termini di legge (30GG) che potrà determinare, in caso di accertata insussistenza dei requisiti previsti, provvedimento di diniego e non riconoscimento dell'attività effettuata;

- di dare atto che, prima dell'avvio dell'attività formativa, l'Ente attuatore dovrà essere in possesso del registro di classe, conforme al modello autorizzato dalla Regione Calabria e vidimato in ogni sua pagina dalla stessa Regione;

- di dare atto che l'avvio del corso è subordinato al rilascio di nulla osta dell'U.D.P. di Cosenza e che a tal fine l'Ente attuatore dovrà inviare la seguente documentazione:

- l'elenco allievi e copia dei Contratti formativi, dei documenti di riconoscimento e del C.F. dei medesimi allievi;
- il calendario didattico di tutto il percorso formativo;
- la dichiarazione sostitutiva di cui al DPR n. 445/2000, da parte del Legale Rappresentante attestante che per ciascun docente e non docente, coinvolto nella attività formativa autorizzata, è stato sottoscritto un contratto di lavoro ai sensi della normativa vigente in materia;
- la dichiarazione sostitutiva, da parte del Legale Rappresentante, attestante l'espletamento delle procedure connesse alla copertura assicurativa contro gli infortuni (denuncia INAIL) per gli assimilati, per come previsto dal D.Lgs.81/2008;
- la relazione di idoneità fisica degli allievi alla frequenza del corso sottoscritta dal medico competente, per come previsto dal D.Lgs 81/2008;

- di dare atto che questo Ufficio si riserva di richiedere, prima dell'inizio dell'attività formativa, ulteriore documentazione;

- di dare atto che questo Dipartimento ha la facoltà di effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli circa il regolare espletamento delle attività formative, rispetto a quanto previsto dal progetto autorizzato;

- di dare atto che l'autorizzazione rilasciata può essere revocata in qualsiasi momento, ove si accerti il venir meno dei requisiti previsti dalla normativa sopra citata o nel caso in cui vengano rilevate gravi irregolarità nella realizzazione degli interventi formativi approvati;

- di dare atto che l'autorizzazione è condizionata a possibile revoca per contrasto alle nuove disposizioni normative e regolamentari che si potrebbero determinare in fase di avvio;

- di dare atto che, in relazione alla necessaria comunicazione antimafia, è stata effettuata richiesta con PR_CSUTG_Ingresso_0083699_20200901, per il tramite del Servizio Banca Dati Nazionale ed è pervenuta risposta, in pari data, dalla quale risulta che a carico del presidente pro tempore e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del dlgs 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del dlgs n. 159/2011;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

- di dare atto che non risultano conflitti d'interesse di cui all'art. 6-bis della Legge 241/1990;

- di stabilire che in considerazione dei tempi di validità delle autocertificazioni prodotte, l'avvio dell'attività formativa autorizzata, dovrà avvenire entro il termine di sei mesi dalla notifica del presente atto, diversamente sarà necessaria una nuova autorizzazione;

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento, su espressa dichiarazione di regolarità e legittimità resa alla stregua dell'attività istruttoria effettuata, che qui si intende integralmente trascritta, come parte sostanziale ed integrante del presente atto;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare la proposta formativa presentata dall'Associazione " CFP SCAM in quanto conforme alle disposizioni vigenti in materia;

- di autorizzare, l'Associazione "CFP SCAM" a svolgere un corso libero per l'Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di acconciatore di cui all'art. 3 comma1, lettera b, della L. n. 174 del 17 agosto 2005, strutturato nel modo seguente:

- corso della durata di 300 ore;
- onere a carico di ogni partecipante: euro 1.500,00 onnicomprensivo;
- numero massimo dei partecipanti, 14 allievi che abbiano assolto all'obbligo di istruzione e che abbiano maturato un inserimento lavorativo della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, attestato da idonea documentazione o che abbiano maturato un periodo di inserimento di un anno in un'impresa di acconciatura, nell'arco di

due anni, qualora tale periodo sia stato preceduto da un rapporto di apprendistato, attestato da idonea documentazione;

- sede formativa: via San Paolo n. 64 – Cariati (CS) ;
 - rilascio, a seguito di superamento dell'esame finale teorico-pratico da svolgersi innanzi ad una commissione nominata ai sensi della L.R. n. 18/85 e del Regolamento regionale n. 1/2018, di attestato di Abilitazione all'esercizio autonomo dell'attività professionale di Acconciatore, di cui all'art. 3 comma 1 lettera b) della L.174/2005;
- di autorizzare l' "Associazione "CFP SCAM" a procedere all'inserimento di nuovi allievi fino al raggiungimento del numero massimo di allievi ammissibili ed autorizzabili per il percorso formativo in questione, con assunzione diretta e dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante in ordine al possesso dei requisiti di legge richiesti ed idonei a legittimare un nuovo inserimento, dandone immediata e contestuale comunicazione alla Regione Calabria, U.D.P. di Cosenza, purché alla data di presentazione di detta istanza non sia stato effettuato più del 25% del monte orario complessivo previsto. L'effettuato inserimento è con riserva a seguito della verifica d'ufficio dei presupposti di legittimazione dello stesso nei termini di legge (30GG) che potrà determinare, in caso di accertata insussistenza dei requisiti previsti, provvedimento di diniego e non riconoscimento dell'attività effettuata;
- di dare atto che, prima dell'avvio dell'attività formativa, l'Ente attuatore dovrà essere in possesso del registro di classe, conforme al modello autorizzato dalla Regione Calabria e vidimato in ogni sua pagina dalla stessa Regione;
- di dare atto che l'avvio del corso è subordinato al rilascio di nulla osta dell'U.D.P. di Cosenza e che a tal fine l'Ente attuatore dovrà inviare la seguente documentazione:
- l'elenco allievi e copia dei Contratti formativi, dei documenti di riconoscimento e del C.F. dei medesimi allievi;
 - il calendario didattico di tutto il percorso formativo;
 - la dichiarazione sostitutiva di cui al DPR n. 445/2000, da parte del Legale Rappresentante attestante che per ciascun docente e non docente, coinvolto nella attività formativa autorizzata, è stato sottoscritto un contratto di lavoro ai sensi della normativa vigente in materia;
 - la dichiarazione sostitutiva, da parte del Legale Rappresentante, attestante l'espletamento delle procedure connesse alla copertura assicurativa contro gli infortuni (denuncia INAIL) per gli assimilati, per come previsto dal D.Lgs.81/2008;
 - la relazione di idoneità fisica degli allievi alla frequenza del corso sottoscritta dal medico competente, per come previsto dal D.Lgs 81/2008;
- di dare atto che questo Ufficio si riserva di richiedere, prima dell'inizio dell'attività formativa, ulteriore documentazione;
- di dare atto che questo Dipartimento ha la facoltà di effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli circa il regolare espletamento delle attività formative, rispetto a quanto previsto dal progetto autorizzato;
- di dare atto che, in relazione alla necessaria comunicazione antimafia, è stata effettuata richiesta con PR_CSUTG_Ingresso_ 0083699_20200901, per il tramite del Servizio Banca Dati Nazionale ed è pervenuta risposta, in pari data, dalla quale risulta che a carico del presidente pro tempore e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del dlgs 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del dlgs n. 159/2011;
- di dare atto che l'autorizzazione rilasciata può essere revocata in qualsiasi momento, ove si accerti il venir meno dei requisiti previsti dalla normativa sopra citata o nel caso in cui vengano rilevate gravi irregolarità nella realizzazione degli interventi formativi approvati;
- di dare atto che l'autorizzazione è condizionata a possibile revoca per contrasto alle nuove disposizioni normative e regolamentari che si potrebbero determinare in fase di avvio;
- di notificare il presente atto all'ente CFP SCAM, da parte del Responsabile del Procedimento;
- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Calabria di Catanzaro da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

LE PIANE RITA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

LUCCHETTA MENOTTI
(con firma digitale)